

COMMITTENTE:

**Sila Argille s.r.l.**

TITOLO:

**CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' BUONRIPOSO  
COMUNE DI EMPOLI**  
**Richiesta di Autorizzazione alla Coltivazione ai sensi  
dell'art. 17 della L.R. 35/2015 in proseguimento  
dell'Autorizzazione Unica SUAP n. 16/2004 del 28/02/2014  
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA**

ELABORATO:

**PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DIRETTORE TECNICO:

GEOL. FABIO MONTAGNANI



PROGETTISTA:

ING. LETIZIA MORANDI



**indaoo S.r.l.**  
società di geologia e ingegneria

DATA:

Maggio 2018

REV:

0

POSIZIONE ARCHIVIO:

1003/P/SLA/2018

RESPONSABILE DELLA COMMESSA:

**Dott. Geol. Fabio Montagnani**

**INDICE**

PREMESSA.....	2
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2

## PREMESSA

Su incarico della Ditta Sila Argille Srl è stata redatta la presente relazione relativa al progetto di coltivazione e ripristino di una cava di argilla posta in Località Buonriposo nel Comune di Empoli in prosecuzione della coltivazione già in atto autorizzata con atto unico SUAP n° 16/2014.

## PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente Piano di gestione dei Rifiuti ottempera quanto previsto dal D.Lgs. 117 del 30/05/2008 *"Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE"*.

La redazione del Piano di Gestione di Rifiuti si rende necessario per poter correttamente gestire le parti del materiale oggetto di escavazione non idoneo alla commercializzazione ed in particolare il terreno pedogenetico di scotico, che viene tolto all'inizio della coltivazione della cava, accantonato ed infine riposato come copertura del ripristino dell'area di cava e gli sterili incontrati nell'escavazione.

Il principio della gestione dei rifiuti sopra indicati è quello dello sviluppo sostenibile con particolare attenzione a quanto indicato all'Art. 5 del decreto sopra citato.

In particolare la gestione dei rifiuti in programma ottimizza quanto indicato al punto 3) e 4) del comma 2 dell'Art. 5 del decreto, dato che si prevede il riutilizzo, come rinterro per il ripristino ambientale della cava, di tutte quelle parti del materiale scavato non utilizzabili come materia prima (sterili) e dato che si prevede di realizzare la copertura del ripristino con il materiale pedogenetico di scotico. In tal modo si prevede *"la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dopo l'estrazione del materiale"* e si ripristina *"il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione"*.

L'area dove viene realizzata la cava è un'area attualmente interessata da una attività estrattiva in essere di cui la richiesta presente costituisce prosecuzione.

Per quanto detto, dato che l'area di provenienza del materiale è un'area agricola e quindi priva di potenziali fonti di contaminazione, si ritiene che i rifiuti prodotti di estrazione siano classificabili come rifiuti non pericolosi. Resta inteso che si procederà all'analisi di campioni significativi di materiale scavato nel caso in cui emergano delle manifeste situazioni di contaminazione non prevedibili al momento.

I rifiuti di estrazione, secondo quanto previsto dalla Decisione 2000/532/CE, sono classificati come:

- terreno di scotico e sterili: **01 01 02**

I rifiuti facenti parte dello scotico vengono accantonati nell'area di cava, adeguatamente aerati, per essere poi spanti come copertura sul profilo di progetto a rinterro eseguito.

Analogo trattamento viene riservato agli sterili, vale a dire le litologie che non hanno valore commerciale riscontrate durante le operazioni di cava. Tali materiale verranno riutilizzati per i rimodellamenti morfologici e per il rinterro dei vuoti di coltivazione.

Tutte le operazioni di rinterro vengono eseguite con escavatore idraulico cingolato e con pala meccanica gommata.

Si prevede che il piano di gestione dei rifiuti interessi 6000 m<sup>3</sup> di materiale così suddiviso:

- terreno pedogenetico 100 m<sup>3</sup>;
- sterili 5900 m<sup>3</sup>;

Tutto il materiale sopra riportato verrà utilizzato per i rinterri per la realizzazione della morfologia di fine ripristino ambientale oltre che per il riempimento dei vuoti di coltivazione di eventuali trincee di attacco di orizzonti produttivi.

La struttura di deposito dei rifiuti sopra indicati è il piazzale di base della stessa area di cava, dato che i rifiuti verranno reimpiegati per la realizzazione dei rinterri previsti.

Per la localizzazione dei cumuli di stoccaggio si faccia riferimento alla tav. 10 "Planimetria aree di cantiere" ed alla documentazione fotografica in appendice alla relazione di progetto.

Per la descrizione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area di cava si faccia riferimento alla relazione di progetto ed allo Studio Preliminare Ambientale.

La struttura di deposito dei rifiuti di estrazione non è classificabile di categoria A, secondo i criteri esposti nell'Allegato II del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, in considerazione del fatto che il crollo di cumuli non può determinare incidenti rilevanti vista la scarsissima antropizzazione dei luoghi; i rifiuti non sono classificati come pericolosi e non contengono sostanze o preparati classificati pericolosi.

A seguito dell'avvenuto ripristino si predispone un monitoraggio del sito di deposito, sia in termini di stabilità gravitativa che di possibilità di inquinamento del sito.

Le visite di monitoraggio, che avranno una cadenza semestrale, devono avere l'obiettivo di verificare l'insorgenza di instabilità gravitative sulle scarpate dell'area ed il corretto funzionamento dei sistemi di protezione nei confronti dell'erosione superficiale.

Tali visite di ispezione saranno associate ai controlli previsti nel piano di ripristino in modo da verificare, oltre all'efficienza dei sistemi antierosivi messi in atto, anche la salute delle specie arboree ed arbustive impiantate, ripristinando le eventuali fallanze.